

REGOLAMENTO (CE) N. 881/98 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1998

recante modalità di applicazione relative alla protezione delle diciture tradizionali complementari utilizzate per alcuni tipi di vini di qualità prodotti in regioni determinate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (vqprd)⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 823/87 prevede la protezione delle diciture tradizionali utilizzate per i vqprd; che le diciture tradizionali comunitarie e le menzioni specifiche tradizionali ammesse dalla legislazione degli Stati membri, di cui al suddetto articolo 15, paragrafi 1 e 2, sono elencate in tale articolo, che ne consente in tal modo la conoscenza e la protezione nella Comunità; che tuttavia le diciture tradizionali complementari ammesse dalla legislazione nazionale degli Stati membri produttori, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 823/87, non sono state ancora oggetto di un'enumerazione completa; che occorre redigere un elenco di tali diciture per favorirne la conoscenza e rafforzare la loro protezione nella Comunità;

considerando che per fruire di una protezione in ogni Stato membro le diciture tradizionali complementari devono essere registrate a livello comunitario in modo che i consumatori e gli operatori del settore ne siano informati;

considerando che alcune di queste diciture tradizionali complementari dei vini tranquilli e spumanti sono già elencate nella normativa comunitaria relativa alla designazione di tali vini;

considerando che per talune categorie di vini, in particolare quelli liquorosi e frizzanti, non figura ancora nella legislazione comunitaria l'elenco di queste diciture tradizionali complementari ammesse dalle legislazioni nazionali; che tuttavia gli Stati membri hanno trasmesso ai servizi della Commissione l'elenco delle diciture tradizionali riconosciute per i vini liquorosi e frizzanti, indicando per ciascuna il riferimento alle disposizioni nazionali applicabili; che è opportuno elencare nell'allegato al

presente regolamento quelle talmente legate ad uno o più vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (vlqprd) e vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate (vfqprd) da meritare una protezione esclusiva a causa della loro notorietà e/o esclusività;

considerando tuttavia che vi sono alcune diciture tradizionali complementari che possono essere utilizzate per una categoria di vlqprd o di vfqprd in uno o più Stati membri e che sono utilizzate in condizioni comparabili e in maniera leale e costante per taluni vini designati mediante un'indicazione geografica di un paese terzo; che è necessario prevedere per questi vini la possibilità di utilizzare a determinate condizioni tali diciture nella Comunità;

considerando che le diciture tradizionali complementari oggetto di protezione devono soddisfare varie condizioni;

considerando che per stabilire condizioni di leale concorrenza tra i diversi vini è necessario proteggere le diciture tradizionali complementari riportate nell'allegato, da un lato perché non siano utilizzate nella designazione e presentazione di altri vini che non hanno diritto a tali diciture e, dall'altro, per evitare che si tragga vantaggio dalla fama delle stesse e che il pubblico sia indotto in errore; che, ai fini di un'efficace protezione di queste diciture utilizzate per designare dei vlqprd o dei vfqprd, occorre vietare i marchi contenenti termini identici a quelli di una dicitura tradizionale riportata nell'allegato del presente regolamento; che è necessario tuttavia tutelare il legittimo affidamento dei titolari di marchi registrati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che per alcuni vlqprd e vfqprd si utilizzano diciture tradizionali complementari in modo da distinguergli chiaramente da un altro prodotto per le loro caratteristiche specifiche; che occorre controllare l'impiego di tali diciture per tutelare il consumatore;

considerando che la protezione prevista dal presente regolamento riguarda esclusivamente l'utilizzazione delle diciture suddette per i vini e non concerne il loro eventuale impiego per altre bevande; che con il termine «vino» si intende il prodotto di cui al codice NC 2204 della nomenclatura combinata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

⁽¹⁾ GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 184 del 24. 7. 1996, pag. 1.